



Lussemburgo, 20 settembre 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-497/17
Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) / Ministre de l'Agriculture
et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l'origine et
de la qualité (INAO)

Stampa e Informazione

L'avvocato generale Wahl propone alla Corte di giudicare che ai prodotti provenienti da animali che siano stati sottoposti a macellazione rituale senza stordimento preliminare può essere rilasciata l'etichetta europea «agricoltura biologica»

Nel 2012, l'associazione francese Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) ha presentato al Ministro francese dell'Agricoltura e dell'Alimentazione una domanda diretta a far vietare la menzione «agricoltura biologica» (in prosieguo: l'«AB») su pubblicità e confezioni di hamburger di manzo certificati «halal» provenienti da animali macellati senza essere stati precedentemente storditi. L'organismo certificatore interessato, l'Ecocert, ha respinto implicitamente la domanda e il tribunale competente per l'annullamento della decisione di diniego non ha accolto il ricorso dell'OABA. La Cour administrative d'appel (Corte d'appello amministrativa) di Versailles (Francia), investita della controversia, chiede alla Corte se le norme applicabili del diritto dell'Unione derivanti, segnatamente, dal regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ¹, dal regolamento di applicazione di quest'ultimo ² e dal regolamento relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ³ debbano essere interpretate nel senso che autorizzano o vietano il rilascio dell'etichetta europea «AB» a prodotti ottenuti da animali sottoposti a macellazione rituale senza stordimento.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Nils Wahl scarta anzitutto la questione di un attentato alla libertà di culto che potrebbe derivare dall'impossibilità di cumulare una certificazione «halal» con una certificazione «AB». A suo parere, la possibilità di consumare prodotti che cumulino queste due certificazioni non si ricollega, come tale, alla pratica di un «rito religioso». La circostanza di non disporre di carne munita dell'etichetta «AB» proveniente da macellazioni che non procedono a uno stordimento non incide, infatti, sulle prescrizioni religiose, dato che queste ultime non impongono di consumare unicamente prodotti provenienti dall'agricoltura biologica. L'avvocato generale precisa che non esiste un diritto di accesso a prodotti muniti dell'etichetta «AB».

L'avvocato generale ritiene parimenti che la questione proposta alla Corte non consista nell'accertare se le certificazioni «AB» e «halal» siano compatibili, bensì piuttosto se una certificazione «AB» possa essere rilasciata a prodotti derivanti da animali macellati senza previo stordimento. Infatti, la certificazione «halal» fornisce attualmente scarse indicazioni sul metodo di macellazione realmente utilizzato, in mancanza di uniformità nelle pratiche seguite dagli organismi di certificazione «halal» negli Stati membri. Pertanto, secondo l'avvocato generale, la questione va esaminata alla luce dell'obbligo di osservare sia criteri elevati in materia di benessere animale, sia le norme relative alla produzione animale biologica e alla macellazione degli animali.

¹ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1009/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1).

Per quanto concerne i prodotti biologici, l'avvocato generale sottolinea che essi sono assoggettati a prescrizioni relative alla produzione più rigorose rispetto ai prodotti non biologici. A tal riguardo, egli ricorda infatti che la Corte di giustizia ha sottolineato l'importanza da riconoscere agli obiettivi di sicurezza alimentare e di tutela dei consumatori, al fine di tutelare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come prodotti biologici. Tuttavia, la normativa in materia è relativamente taciturna in merito alle norme applicabili alla macellazione degli animali e non proibisce la macellazione in assenza di stordimento, poiché si impone soltanto che qualunque sofferenza debba essere ridotta al minimo al momento della macellazione.

Benché la macellazione dopo stordimento sia posta come principio dalla normativa sulla protezione degli animali durante l'abbattimento, è prevista un'eccezione per la macellazione rituale di animali in assenza di stordimento in condizioni che garantiscano una limitazione della sofferenza degli animali. Per questo metodo di macellazione, occorre adottare le misure necessarie per evitare il dolore e ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali. L'avvocato generale aggiunge che il regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento di applicazione di quest'ultimo, benché tacciano sulla questione del ricorso alla macellazione in assenza di stordimento, non pongono nessuna condizione in materia di stordimento precedente all'abbattimento al fine di godere della dicitura «AB»; essi non possono escludere quindi la pratica della macellazione rituale. Dal punto di vista dell'avvocato generale, il silenzio di questi testi non può essere giudicato fortuito dal momento che, segnatamente, tale questione è nota e riconosciuta da lungo tempo nei testi che disciplinano la macellazione degli animali.

Pertanto, applicando il suo ragionamento alle certificazioni «cashé» e «halal», l'avvocato generale ritiene che un'incompatibilità tra la macellazione rituale e l'etichetta «AB» aggiungerebbe una condizione che le norme attuali non prevedono e bloccherebbe l'accesso dei consumatori di prodotti cashé o halal alle garanzie offerte in termini di qualità e di sicurezza alimentare dall'etichetta «AB».

L'avvocato generale propone quindi alla Corte di dichiarare che il regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento non vietano il rilascio dell'etichetta europea «AB» a prodotti provenienti da animali sottoposti a macellazione rituale in assenza di previo stordimento, eseguita nel rispetto delle condizioni stabilite dal secondo regolamento.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575